

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 2771

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori BOREA e DEMASI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 FEBBRAIO 2004

—————

Modifiche al codice civile in materia di abolizione della qualità di
erede necessario per il coniuge separato ai fini della successione

—————

ONOREVOLI SENATORI. - La riserva in favore di alcune categorie di parenti costituisce una deroga ai principi costituzionali di libertà del singolo, giustificata dal valore che a tali legami la medesima Costituzione attribuisce.

In particolare, l'articolo 536 del codice civile statuisce che: «Le persone a favore delle quali la legge riserva una quota di eredità o altri diritti nella successione sono: il coniuge, i figli legittimi, i figli naturali, gli ascendenti legittimi. Ai figli legittimi sono equiparati i legittimati e gli adottivi. A favore dei discendenti dei figli legittimi o naturali, i quali vengano alla successione in luogo di questi, la legge riserva gli stessi diritti che sono riservati ai figli legittimi o naturali». L'articolo 548 del codice civile poi, dispone che: «Il coniuge cui non è stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato, ai sensi del secondo comma dell'articolo 151, ha gli stessi diritti successori del coniuge non separato. Il coniuge cui è stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato, ha diritto soltanto ad un assegno vitalizio se al momento dell'apertura della successione godeva degli alimenti a carico del coniuge deceduto. L'assegno è commisurato alle sostanze ereditarie e alla qualità ed al numero degli eredi legittimi, e non è comunque di entità superiore a quella della prestazione alimentare goduta. La medesima disposizione si applica nel caso in cui la separazione sia stata addebitata ad entrambi i coniugi». Infine, secondo l'articolo 585 del codice civile «Il coniuge cui non è stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato ha gli stessi diritti successori del coniuge non separato. Nel caso in cui al coniuge sia stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato si

applicano le disposizioni del secondo comma dell'articolo 548».

Come sostenuto in dottrina, l'ordinamento giuridico consente al singolo di disporre, nel modo che egli ritiene più opportuno, dei suoi beni per il periodo successivo alla morte, nonché ammette che egli in vita doni a chi vuole i suoi beni, purchè egli non leda i diritti che la legge assicura ai congiunti più stretti, tassativamente indicati dalla legge stessa. Ripugna alla coscienza collettiva che tutti i beni del *de cuius* siano lasciati o donati ad un estraneo e nulla ricevano i figli o il coniuge o gli ascendenti. La legge stabilisce, perciò, che, quando vi siano determinate categorie di successibili (coniuge, figli legittimi, legittimati, adottivi, naturali e, in mancanza di figli, gli ascendenti: non quindi tutte le categorie dei successibili legittimi, ma solo alcune, quelle dei parenti più stretti), una parte dei beni del *de cuius* deve essere attribuita ai successibili medesimi. La quota che la legge riserva a costoro si chiama appunto «quota di legittima» o «riserva»; i successibili che vi hanno diritto sono designati con il nome di legittimari o riservatari o successori necessari (perchè devono in ogni caso succedere) e non devono assolutamente essere confusi con i successori legittimi, ossia con coloro ai quali l'eredità viene devoluta *ex lege* mancando il testamento.

Il complesso degli istituti che riguarda la determinazione delle categorie dei legittimari, le quote ad essi spettanti, i mezzi dalla legge concessi affinché i limiti da essa stabiliti siano osservati, va sotto il nome di successione necessaria. Il fondamento di questi principi risulta ora chiaro: essi sono ispirati alla tutela dei più stretti vincoli familiari, di fronte alla quale resta limitata la facoltà di disporre del testatore. E poichè queste

norme sono rivolte alla protezione di un interesse generale, essa hanno, in genere, carattere inderogabile.

Quella dei legittimari, quindi, costituisce un'eccezione, che non può essere estesa al di là dell'ambito in cui essa risulta strettamente giustificata dalla tutela dei valori indicati. La regola resta quella secondo cui l'individuo è libero di disporre dei propri beni come meglio creda. Questa regola si applica senza limitazioni mentre egli è in vita. Nè il coniuge, nè i figli, a meno che non dimostrino l'incapacità o la malattia mentale del loro congiunto, possono impedirgli, finché è in vita, di fare del suo denaro e dei suoi beni ciò che vuole. Le disposizioni relative alla legittima valgono solo dopo la morte e costituiscono una forte limitazione della libertà, giustificata da antiche tradizioni, ma assolutamente eccezionale.

Ci si chiede se vi siano i presupposti per conservare questa eccezione anche in caso di separazione o se invece, nei confronti del coniuge, non sia piuttosto opportuno ripristinare la regola generale.

Si noti che l'abrogazione della qualità di legittimario (o erede necessario) del coniuge separato non comporterebbe una sua incapacità di ereditare, poiché egli resterebbe erede legittimo, vale a dire resterebbe una delle persone che, in assenza di disposizioni testamentarie, partecipano alla divisione del patrimonio del defunto.

La novità consisterebbe nell'abrogazione del divieto per il testatore di escluderlo dalla sua successione. Al testatore sarebbe attribuita la facoltà, dopo il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, di scegliere se conservare la validità del sistema previsto dalla legge, per il quale il coniuge eredita, oppure dettare nuove disposizioni, riducendone o eliminandone la quota. Nel silenzio del testatore, vale a dire nel caso in cui egli non si preoccupi di fare testamento, il coniuge separato continuerebbe ad essere erede.

Il problema si pone perché purtroppo la separazione non è semplicemente la conclusione dolorosa e non voluta di un percorso affettivo, ma spesso l'esito inevitabile di una lunga serie di reciproche offese ed aggressioni che rendono la convivenza intollerabile e che, in presenza di figli, il vigente regime dell'affidamento esclusivo - con le pesanti discriminazioni che lo caratterizzano - trasforma in interminabili e laceranti contese giudiziali. In queste situazioni ripugna alla coscienza sociale che si debba anche essere costretti a prevedere il trasferimento di una rilevatissima quota dei propri beni alla persona che maggiormente ci rende difficile ed amara l'esistenza.

La modifica proposta col presente disegno di legge prenderebbe atto del mutato significato della separazione e ridarebbe al singolo la libertà di disporre, anche dopo la morte, dei propri beni.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 536, dopo le parole: «il coniuge» sono inserite le seguenti: «, il quale non sia legalmente separato per effetto di sentenza passata in giudicato o di decreto di omologazione»;

b) l'articolo 548 è abrogato;

c) l'articolo 585 è sostituito dal seguente:

«Art. 585. - (*Successione del coniuge separato*). - Ai fini della successione, il coniuge separato, anche con sentenza passata in giudicato, ha gli stessi diritti del coniuge non separato».